



Ente nazionale per le strade

Direzione Generale

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS

Roma - Via Monzambano 10

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE

Stipulato in data 29.11.2000

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

C.C.N.L. Dirigenti ANAS

tra

La Direzione Aziendale rappresentata dall'Amministratore Dott. Giuseppe D'Angiolino, dai Direttore Centrale Capo del Personale Dott. Carlo Sgandurra, dai Direttore Centrale Amministrativo e finanziario Rag. Virgilio Pandolfi

e la FNDAI - FEDERMANAGER

Si è stipulato il presente C.C.N.L. contratto collettivo nazionale di lavoro da valere su tutto il territorio nazionale per il personale Dirigente dell'Ente Nazionale per le Strade ANAS.



CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI DELL'ENTE ANAS

- Art. 1 Ambito di applicazione del contratto
- Art. 2 Inizio del rapporto di lavoro
- Art. 3 Minimo contrattuale
- Art. 4 Aumenti periodici di **anzianità**
- Art. 5 Indennità di funzione
- Art. 6 **Super** minimo individuale
- Art. 7 Tredicesima
- Art. 8 Ferie
- Art. 9 Aspettativa
- Art. 10 Formazione - Aggiornamento culturale professionale
- Art. 11 Attività compatibili
- Art. 12 Trasferte e missioni
- Art. 13 Trasferimento del dirigente
- Art. 14 Trattamento di malattia
- Art. 15 Trattamento maternità
- Art. 16 Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio-copertura assicurativa
- Art. 17 Responsabilità **civile, penale** ed amministrativa derivanti le attività di servizio
- Art. 18 Mutamento di **posizione**
- Art. 19 **Collegio** arbitrale
- Art. 20 Controversie
- Art. 21 Risoluzione del rapporto di lavoro
- Art. 22 Risoluzione automatica del rapporto di lavoro
- Art. 23 **Preavviso**
- Art. 24 Indennità in caso di morte
- Art. 25 Quote **siidacali**
- Art. 26 Disposizioni generali e **condizioni** di miglior favore
- Art. 27 Decorrenza e durata
- Art. 28 Disposizioni transitorie



Art. 1

(Ambito di applicazione del contratto) -

1. Il presente contratto si applica a livello nazionale ai dirigenti **dell'Ente** nazionale per le strade - ANAS.
2. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui **all'art. 2094** del cod. civ. e che ricoprono **nell'Ente** un ruolo **caratterizzato da** un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'azienda.

Art. 2

(Inizio del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti è regolato, sulla base del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da contratti individuali aventi forma scritta da stipulare al momento dell'assunzione o dell'acquisizione della qualifica di dirigente. Nei contratti devono essere indicati i compiti e il trattamento economico.
2. Alla dirigenza si può accedere sia **dall'interno** che dall'esterno. L'assunzione o la nomina devono risultare da atto scritto.
3. Il contratto individuale di lavoro potrà altresì prevedere, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione, un periodo di prova non superiore a sei mesi.

Art. 3

(Minimo contrattuale)

1. Il minimo contrattuale mensile base dei dirigenti comprensivo **dell'indennità** integrativa speciale, è fissato in **£.6.620.000** al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
 2. **Fermo** restando quando disposto al successivo **art.6**, in considerazione della elevata professionalità richiesta, connessa alla posizione di dirigente **dell'Ente**, rapportata **all'alta specializzazione** della attività svolta, l'Ente **corrisponderà** al personale dirigente un assegno integrativo del minimo contrattuale mensile pari ad 1/12 di una **mensilità** corrente, importo che potrà essere composto in soluzione unica, utile ai fini della **previdenza** e della quiescenza.
- Il compsettivo previsto dal presente articolo è soggetto al contributo **previdenziale** di legge.



Art. 4

(Aumenti periodici di anzianità)

1. Ai compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio nella qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente viene corrisposto un aumento **retributivo** mensile pari a lire 250.000.
2. Agli effetti della determinazione dell'anzianità ogni anno iniziato si computa **pro rata** in relazione ai mesi di servizio prestato considerando come mese intero la **frazione** di mese superiore ai **quindici** giorni.

Art. 5

(Indennità di funzione)

1. Al dirigente compete un'indennità di funzione annua correlata alla posizione occupata ed all'entità delle responsabilità **attribuitagli**.
2. In relazione alla struttura **dell'Ente** tale indennità annua è quantificata per ciascun livello di servizio nei seguenti limiti:
 - Funzione di direzione in area centrale e Capi Compartimento da 63 a 90 milioni
 - Funzione di direzione in area regionale, in **uffici speciali**
o sezioni staccate da 35 a 63 milioni
 - Funzione di **staff in** area centrale o territoriale da 18 a 35 milioni
 - L'Ente attiva un sistema di incentivazione premiante nei confronti dei **dirigenti** che ricoprono ruoli di particolare responsabilità, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, del presente articolo, **differenziando** il corrispettivo dell'indennità di funzione anche **nell'ambito** delle stesse fasce.
3. **Nel** caso di assegnazione a diverso incarico del dirigente resta ferma, ove risulti di maggiore entità, l'indennità di funzione percepita in relazione alla precedente assegnazione.
4. U **corrispettivo** previsto dal presente articolo è soggetto al contributo previdenziale di legge.

Art. 6

(Super minimo individuale)

1. Al dirigente sarà corrisposto un **super** minimo individuale il cui importo verrà determinato in funzione dell'autonoma valutazione **dell'Ente** circa il peso della responsabilità **organizzativa** assegnata, confrontata anche con il mercato **del** lavoro esterno, il livello di prestazione raggiunto, ed il **livello** di competenza ed esperienza professionale posseduto.
2. Il **corrispettivo** previsto dal presente articolo è soggetto al contributo **previdenziale** di legge.



Art. 7
(Tredicesima)

1. Entro il **20** dicembre di ogni anno viene corrisposta al dirigente una tredicesima mensilità **commisurata** ad una **mensilità** corrente.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, la tredicesima mensilità **verrà** corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale **frazione** superiore ai 15 giorni.
Il compsettivo del presente articolo è soggetto ai contributo previdenziale e assistenziale di legge.

Art.8
(Ferie)

1. A partire **dal 1°** gennaio 1998, al dirigente spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 35 giorni.
Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i **giorni** festivi **infrasettimanali** considerati tali dalla legge.
2. In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.
3. Fermo restando il principio **dell'irrinunciabilità** delle ferie, qualora eccezionalmente queste **ultime** non risultino comunque **fruite**, in tutto o in parte, entro il 1 semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, una retribuzione sostitutiva della stessa da liquidarsi entro il **primo** mese del secondo semestre di detto anno.
4. In caso di rientro anticipato dalle **ferie** per necessità **aziendali**, le spese sostenute dal dirigente sono a carico **dell'Ente**.
5. La risoluzione del rapporto non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
6. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il **dirigente** ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
7. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento **dell'indennità** sostitutiva.
8. Ai dirigenti invalidi per lavoro nonché ai **dirigenti** mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate spetta, **fino** ad un massimo di **giorni 15**, un periodo retribuito di assenza **per cure termali**



Art. 9
(Aspettativa)

1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa.
2. Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.
3. I dirigenti che' siano eletti membri del parlamento nazionale o di Assemblea regionale ovvero siano chiamati ad altre funzioni di amministratore pubblico possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
4. La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali, nonché, quelle di amministratore dell'Ente o di Società controllate dall'Ente nonché, ancora, di dirigente di una di queste ultime.

Art. 10
(Formazione - Aggiornamento culturale-professionale)

1. L'Ente allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale **consono alle funzioni** dirigenziali, attesa la struttura e la natura dell'attività svolta, avvierà interventi formativi per favorire adeguati **livelli** di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto **alle** responsabilità **affidate** d'interessato.
2. La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sarà concordata con il dirigente interessato.

Art. 11
(Attività compatibili)

Il dirigente potrà svolgere, previa autorizzazione, attività professionale purchè non sia in contrasto e/o in concorrenza con gli interessi dell'Ente.



Art. 12
(Trasferte e Missioni)

1. Oltre al rimborso **delle** spese documentate di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non **inferiori** a 12 ore e non **superiori** a due settimane, è **dovuto** un importo aggiuntivo per rimborso spese non **documentabili** pari al 2% del minimo mensile contrattuale base per ogni giorno di trasferta.
2. In caso di trasferta di durata superiore a due settimane o di missione **all'estero**, salvo diversi accordi, verrà riconosciuto, ricorrendone le condizioni, l'importo di cui al 1° **comma**, **suscettibile** di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta.
3. Gli importi erogati per titolo di spese non documentabili, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto.

Ari. 13
(Trasferimento del dirigente)

1. Il dirigente può essere trasferito da una sede all'altra di lavoro per comprovate ragioni tecniche, **organizzative** e produttive **dell'Ente**.
2. Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto **dall'Ente** al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 5 quando il dirigente abbia familiari conviventi.
3. Al dirigente trasferito sarà **corrisposto** il rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché un'indennità una **tantum** pari a 4 **mensilità** di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia e 3 **mensilità** per il dirigente senza carichi di famiglia.
4. Ai dirigenti trasferiti su iniziativa **dell'Ente** è assegnato un alloggio di servizio idoneo a sopperire alle esigenze del dirigente e della propria famiglia.
5. Qualora non fossero disponibili gli alloggi per i dirigenti, **l'Ente** provvede a **corrispondere** il 90% del canone di **affitto di un'abitazione, reperita** sul mercato con caratteristiche nei **limiti** della normalità, sita nelle adiacenze della sede dell'ufficio.
6. Il dirigente che procede alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al **comma** 2, motivando il proprio **recesso** con la mancata accettazione di trasferimento, ha diritto, ad un trattamento pari **all'indennità** sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad un'indennità supplementare pari ad 1/3 del **corrispettivo** del **preavviso** individuale maturato.
7. **Il dirigente** licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto **all'indennità** sostitutiva del **preavviso**.



8. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano **all'Ente** di rispettare i termini di preavviso di cui al **2 comma**, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini.

9. Per la **durata** del presente contratto, il trasferimento del dirigente può **essere** disposto **dall'Ente** anche in deroga ai limiti d'età previsti dal contratto collettivo dei dirigenti d'azienda.

Art. 14

(Trattamento di malattia)

1. Nel caso di **interruzione** del servizio dovuto a malattia od a infortunio non dipendenti da causa di servizio l'Ente conserverà al dirigente il posto per un periodo di 12 mesi durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.

2. Superati i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino ad un **massimo** di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'**anzianità** agli effetti del preavviso.

3. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

4. Se scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la risoluzione del rapporto e l'Ente non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

Art. 15

(Trattamento di maternità)

1. Per quanto **riguarda** le assenze dal lavoro per maternità trovano **applicazione** le disposizioni di cui **alla** legge 1204/71 ed **alla** legge 8/3/2000, salve comunque le previsioni contrattuali stabilite per il personale non dirigente **dell'Ente**.

Art. 16

(Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio -copertura assicurativa)

1. Nel caso di **interruzione** del servizio per invalidità temporanea avvenuto in **occasione** di lavoro, l'Ente conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione **fino** ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata **un'invalidità permanente** totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei **confronti** del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il **periodo** di corresponsione della retribuzione non potrà superare due **anni** e sei mesi **dal** giorno in cui è sorta la malattia o si è **verificato** l'infortunio.



2. L'Ente **inoltre** deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:

- a- in aggiunta del normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, una somma pari a sei **annualità** della retribuzione di fatto;
- b- in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita **all'importo** del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale **al** grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al **T.U.** approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- c- in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque **annualità** della retribuzione di fatto.

3. Agli effetti dei precedenti **commi** si considera:

- **infortunio** sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto **dalla** legge sulle Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali;
- professionale la **malattia**, che sia connessa con l'esercizio **della funzione** dirigenziale;
- retribuzioni, il coacervo delle competenze di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. L'Ente provvederà **altresi** a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto **di** lavoro, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma sempre in aggiunta **al normale** trattamento di liquidazione pari ai L. 100 milioni quando il dirigente non abbia figli a carico **nè coniuge**. La predetta somma sarà pari a L. 140 milioni quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno **ovvero** da **più** figli **e/o** dal coniuge. Il dirigente concorrerà ai costi relativi al premio con l'importo di L. 180.000 annuo che saranno trattenute sulla retribuzione secondo apposite modalità stabilite **dall'Ente**.

Art. 17

(Responsabilità civile, **penale** ed amministrativa derivanti dalle **attività** di servizio)

(Patrocinio legale del dirigente)

1. L'Ente provvederà a garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, a proprio carico, il dirigente in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni.

2. In tutti i casi in cui nei **confronti** di un dirigente si verifichi **l'apertura di** un procedimento di responsabilità dinanzi ai giudice ordinario o amministrativo per fatti o atti connessi **all'espletamento** dei compiti d'istituto, l'interessato dovrà dare **immediata** comunicazione **all'Ufficio** di appartenenza.



3. L'Ente, qualora non sia parte lesa e non siano accertati elementi di dolo o colpa grave, su richiesta del dirigente, curerà la difesa del dirigente stesso o tramite proprio legale ovvero consentirà che il dirigente scelga un legale di fiducia. In detto secondo caso il legale prescelto dal dirigente sarà preventivamente indicato **all'Ente** e quest'ultimo si **uniformerà**, quanto **alla** richiesta di rimborso ai criteri ed ai principi fissati per la determinazione dei **compensi** dei legali **dell'Ente** stesso.

4. Le garanzie suddette si applicano al dirigente anche successivamente d'estinzione del rapporto di lavoro sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del predetto rapporto:

Art. 18

(Mutamento di posizione)

1. Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività disposta **dall'Ente** sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolve, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto anche ad un trattamento pari **all'indennità** sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento aumentata di 3 mensilità.

Art. 19

(Collegio arbitrale)

1. E' istituito presso la sede centrale **dell'Ente** un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi, a richiesta dei dirigenti, sui ricorsi che gli siano sottoposti nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 21 del presente contratto

2. Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, è rinnovabile e si compone di tre membri, di cui uno designato **dall'ANAS**, uno **dalla** controparte, sostituibile di volta in volta, ed uno con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente quest'ultimo **sarà** sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata tra l'Ente e la controparte, in mancanza di ciò, sarà designato su richiesta delle parti dal Presidente del **Tribunale** di Roma.

3. Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri, sopra citati, per la scelta di quest'ultimo.

4. Le **funzioni** di segreteria saranno svolte previo diretto accordo, a cura o **dell'ANAS** o della controparte.

5.11 Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata **AR**, della parte sindacale **firmataria** del presente contratto che trasmetterà al Collegio il ricorso sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi dell'art. 21 del presente contratto.

6. Copie **dell'istanza** e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata **AR**, essere trasmesse contemporaneamente a cura della parte sindacale firmataria del presente contratto **all'Ente**.



7. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'aver ricevuto **dell'istanza** di cui sopra da parte **dell'ANAS**.

8. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro **rappresentanti**, **esperirà**, in via preliminare il tentativo di conciliazione.

9. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro **sessanta giorni dalla** data della riunione di cui al precedente punto 7, fatta salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino a un massimo di 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

10. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo nonché quello di cui all'art. 21 punto 4.

11. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento non è giustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente a carico **dell'Ente**, il pagamento di una indennità supplementare graduabile in relazione alle valutazioni del **Collegio** circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra:

- un minimo pari all'indennità spettante per il preavviso maggiorata dell'importo equivalente a tre mensilità;
- un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.

12. Nel caso di dimissioni per giusta causa l'indennità di cui al precedente punto 11 viene in ogni caso ridotta di 4 mensilità;

13. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età **del** dirigente interessato, ove questa risulti compresa fra i 51 ed i 61 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 7 mensilità in corrispondenza del 56° anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 55° e 57° anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 54° e 58° anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 53° e 59° anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 52° e 60° anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del 51° e 61° anno compiuto;

14. Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle **affendenti alla** partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico **delle** rispettive parti in causa.

15. L'indennità supplementare di cui al punto 11 è automaticamente maggiorata di 20 mensilità nel caso il dirigente non abbia maturato il minimo **pensionabile**.



Art. 20
(Controversie)

1. Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso.
2. Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali in singoli casi e che non abbiano trovato diretta **definizione** tra **l'Ente** ed il dirigente saranno **demandate** ai **fini** della loro soluzione **all'esame dell'Ente e dell'Organizzazione Sindacale firmataria** del presente contratto. Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione inoltrata, **dall'Organizzazione Sindacale**. Le relative conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 21
(Risoluzione del rapporto di lavoro)

1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto **all'altra** parte.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa **dell'Ente**, **quest'ultimo** è tenuto a specificarne contestualmente la motivazione.
3. **Il dirigente**, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta **dall'Ente**, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione scritta del recesso, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui **all'art. 20**, fatta salva la possibilità di ricorrere al Giudice ordinario. Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sono richiamati i criteri in vigore per le altre categorie di dipendenti.
4. **Il ricorso** dovrà essere inoltrato, a mezzo raccomandata **AR** che costituirà prova del rispetto dei **termini**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento **ovvero** dalla data di **comunicazione** delle dimissioni per giusta causa.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei **confronti** dei dirigenti per i quali interviene la risoluzione automatica del rapporto di lavoro **così** come previsto nel successivo articolo 22.



Art. 22

(Risoluzione automatica del rapporto di lavoro)

Il rapporto di lavoro del dirigente si risolve automaticamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa al compimento dei 65 anni di età, stante la non **applicabilità dell'art. 16 D. to Leg. vo n. 503/92**, fatta salva la corresponsione di un importo pari alla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

L'Ente, nei casi di particolari esigenze di servizio, per ragioni tecnico **organizzative**, si riserva la facoltà di trattenere in servizio il dirigente, previo assenso dell'interessato, per un periodo da concordare tra **le** parti, fermo restando l'indennità sostitutiva del preavviso di cui ai precedente comma.

In relazione alla parziale **regionalizzazione** della rete delle Strade Statali, quale incentivo all'esodo, ai dirigente che intende risolvere il rapporto di lavoro avendo raggiunto il massimo **dell'anzianità** contributiva, verrà corrisposto un' importo pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

Art. 23

(Preavviso)

1. Salvo il disposto dell'art. 22 del presente contratto, il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto **dall'Ente** senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a- mesi otto di preavviso se il dirigente ha **un'anzianità** di servizio non superiore a due **anni**;

b- un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri quattro mesi di preavviso.

2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.

3. Il dirigente dimissionario deve dare **all'Ente** un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.

4. In caso di inosservanza dei termini suddetti, sarà dovuta dalla parte inadempiente **all'altra** parte, per il periodo di mancato preavviso, **un'indennità** pari **alla** retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

5. E' in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia **all'inizio**, sia durante il preavviso, **senza** che da ciò gli derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

6. L'indennità sostitutiva del preavviso determinata nell'importo in base agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 è soggetta ai contributi **previdenziali** ed assistenziali.



7. Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.

8. Agli effetti di cui alla lett. b) del 1 **comma** viene trascurata la **frazione** di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

Art. 24

(Indennità in caso di morte)

In caso di morte del dirigente, l'Ente corrisponderà agli aventi diritto l'**indennità** sostitutiva del **preavviso**. Ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare per coperture assicurative e per ogni altra causa.

Art. 25

(Quote sindacali)

1. L'Ente effettua, a titolo gratuito, le trattenute delle quote sindacali dei **dirigenti** per conto dei Sindacati interessati in base a delega rilasciata dal dirigente.

2. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale Nazionale dei dirigenti stipulanti il presente CCNL.

3. I **dirigenti** hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione **sindacale** da loro prescelta, per la trattenuta di una quota sulla retribuzione fissa mensile per il pagamento dei contributi sindacali.

4. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa **all'Ente** a cura del dirigente o dell'**organizzazione** sindacale interessata ed ha effetto dal secondo mese successivo a quello del rilascio.

5. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del precedente punto 3 inoltrando la relativa comunicazione **all'Ente** e alla organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal secondo mese successivo a quello della presentazione della stessa.

6. La delega e la eventuale revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi **strettamente** personali. Di conseguenza le medesime devono essere singole e non cumulative.

7. L'Ente, entro il giorno cinque di ogni mese effettua il versamento delle somme trattenute per 'contributi sindacali' sulla retribuzione del mese precedente alle organizzazioni stipulanti il presente **CCNL**, secondo le modalità **dalle** stesse indicate.

8. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga **corrisposta** non può darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero.



9. L'Ente è tenuto nei **confronti** dei terzi alla segretezza sui nominativi dei dirigenti deleganti e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

10. **Le** deleghe in atto alla data **dell'entrata** in vigore del CCNL conservano la **loro** validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo

Art. 26

(Disposizioni generali e condizioni di miglior favore)

1. **Per** tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono, in quanto compatibili con la figura del dirigente, le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti **dall'Ente**.

2. **Le** condizioni eventualmente stabilite da accordi individuali **più** favorevoli, si intendono mantenute "ad personam".

Art. 27

(Decorrenza e durata)

1. **Fatte** salve le diverse decorrenze espressamente indicate per i singoli istituti, il presente contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 2000 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2001.

2. **Dalla** scadenza fino al rinnovo della contrattazione **collettiva** continuano ad applicarsi le **disposizioni** contrattuali.

3. **In** caso di mancata disdetta, da **notificarsi** con lettera raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza sopra indicata, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

4. **Per** tutto quanto non diversamente disposto dal presente contratto si applicano le previsioni di cui al protocollo sul costo del lavoro del 23.07 1993 con particolare riguardo d'indennità di vacanza contrattuale.

Art. 28

(Disposizioni transitorie)

1. **Per** le **future** necessità di personale dirigente l'Ente si **avvarrà** in via **prioritaria** delle risorse interne appartenenti **all'area** quadri delle quali favorirà la crescita professionale.

2. **Entro** sei mesi dalla stipula, le Parti **firmatarie** del presente Contratto si **rincontreranno** per una verifica **sull'applicazione** di quanto sopra previsto.



Allegato 1

VERBALE DI ACCORDO

Addì

Tra

L'Ente Nazionale per le Strade – Anas


e

La Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI – FEDERMANAGER)


Si conviene quanto segue:

gli accordi **23** maggio **2000** tra Fndai – Federmanager e **Confindustria** di assistenza sanitaria integrativa (**Fasi**) si applicano ai dirigenti dell'Ente Nazionale per le Strade – ANAS.

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE – ANAS



FEDERAZIONE NAZIONALE
DIRIGENTI AZIENDE IND.LI
FNDAI – FEDERMANAGER



ACCORDO SUL F A S I

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 23 maggio 2000

la CONFINDUSTRIA

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI)

convengono quanto segue:

1. per gli anni 2000 e 2001 restano confermati i contributi a carico delle imprese e dei dirigenti previsti dal verbale di accordo 19 novembre 1997 relativamente all'anno 1999.
2. Gli Organi di gestione del Fondo, nell'ambito dei poteri loro spettanti a norma dello Statuto - Regolamento del Fondo stesso, provvederanno, anche alla luce delle **risultanze** complessive **afferenti** l'esercizio 1999, alla valutazione delle tariffe di rimborso attualmente praticate dal Fondo **medesimo**, fermo restando che gli adeguamenti del vigente **tariffario**, comunque compatibili con l'esigenza di equilibrio tra volumi di spesa e gettito di entrate, avranno decorrenza non anteriore al **2001**, fatta salva la possibilità di singoli interventi modificativi con decorrenza comunque non anteriore al 1° luglio 2000.

CONFINDUSTRIA

FNDAI
